



Titolo

Processo sportivo in genere – applicazione delle sanzioni – circostanze attenuanti – art. 13, comma 2, CGS – ratio

Descrizione

Il comma 2 dell'art. 13 CGS, prevedendo espressamente che *“Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”*, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 1/CFA/2021-2022/B

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 13, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0001 CFA del 14 luglio 2021 (Virtusvecomp Verona s.r.l.-Luigi Fresco-Stefano Angeli/Procura Federale)